DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ATS RM4.1

Comune di Civitavecchia | Comune di Santa Marinella | Comune di Allumiere | Comune di Tolfa

CAPOFILA COMUNE DI CIVITAVECCHIA

ALLEGATO 2

Avviso per l'attivazione di un partenariato con un Ente del Terzo Settore, mediante co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del Decreto Ministeriale 31 marzo 2021, n.72, per la realizzazione delle attività connesse al funzionamento del "CENTRO PER LA FAMIGLIA" nel territorio dell'ATS RM4.1 (CIVITAVECCHIA, SANTA MARINELLA, ALLUMIERE E TOLFA)

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

Comune di Civitavecchia (RM) (capofila del Distretto Socio Sanitario RM4.1), in persona di _____, nella qualità di _____, domiciliato presso la sede in Civitavecchia (RM), Piazzale Pietro Guglielmotti, 7, (di seguito "Amministrazione procedente")

e

_____, nella persona del legale rappresentante _____, con sede in _____, Via _____, CAP _____, C.F. / P.IVA _____, di seguito "Ente attuatore partner",

ovvero, in caso di candidatura in composizione plurisoggettiva, quale soggetto partner costituito dagli ETS indicati nella documentazione di candidatura e nel provvedimento di individuazione del partner, rappresentato dal Capogruppo/Mandatario _____.

* * *

PREMESSO CHE:

- con Avviso pubblicato sul proprio profilo di Amministrazione procedente in data XXXXXXXXXXXXXXX, il Comune di Civitavecchia ha indetto, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n.117/2017 e della DGR n. 987/2023, la procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione per la gestione delle attività del "Centro per la Famiglia";

RICHIAMATI:

- la D.D. di approvazione dell'Avviso Pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- i verbali e gli atti trasmessi dalla Commissione di valutazione al Responsabile del procedimento di co-progettazione;
- la D.D. di conclusione del procedimento, ad esito del quale si è preso atto delle risultanze dei lavori di cui al precedente punto, dei relativi atti e della relativa graduatoria, nonché della individuazione di _____, quale soggetto partner per l'esecuzione del Servizio di cui trattasi;

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile del Procedimento ha proceduto positivamente alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal soggetto attuatore degli interventi, per cui può procedersi con la sottoscrizione della Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;
- con D.D. _____ si è dato atto della conclusione della procedura di co-progettazione e della definizione del progetto definitivo del Servizio;

- con D.D. _____ è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

VISTI:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 106/2016;
- le Linee Guida ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali;
- il D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- il D.M. n. 72/2021, con il quale sono state adottate le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli art. 55-57 del D. Lgs. 117/2017;
- la Legge n. 124/2017 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la Legge n. 328/2000 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Civitavecchia, in qualità di Amministrazione Procedente e _____, in qualità di Ente Attuatore partner, collaborano alla realizzazione delle attività definite nell'ambito della procedura di co-progettazione, come risultanti dalla Proposta progettuale, dal verbale conclusivo del Tavolo di co-progettazione del _____ e dal Progetto definitivo approvato con D.D. _____ , in attuazione di quanto previsto dagli atti della procedura indetta dal Comune di Civitavecchia, quale Amministrazione Procedente.

I documenti richiamati nel comma che precede sono allegati alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

L'Ente attuatore partner si impegna affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute ed entro la durata prevista.

L'Ente attuatore partner assume l'impegno ad apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale, anche previa riapertura del Tavolo di co-progettazione, per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso Pubblico e dai relativi Allegati.

Art 2. RISORSE DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Amministrazione Procedente mette a disposizione dell'Ente del Terzo Settore partner le risorse pubbliche previste dagli atti della procedura di co-progettazione e definite nel Progetto definitivo e nel relativo piano economico-finanziario definitivo, approvati dall'Amministrazione Procedente.

Le risorse di cui al comma 1 costituiscono il contributo pubblico destinato alla realizzazione delle attività co-progettate e sono riconosciute secondo le modalità di rimborso e di rendicontazione previste dalla presente Convenzione.
L'importo complessivo massimo delle risorse pubbliche messe a disposizione dall'Amministrazione Procedente è pari a € 299.326,02, salvo eventuali ulteriori risorse o rimodulazioni espressamente autorizzate e formalizzate dall'Amministrazione Procedente in conformità agli atti della procedura e alla normativa applicabile.
Le risorse pubbliche di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle attività previste dal Progetto definitivo e sono riconoscibili nei limiti delle spese effettivamente sostenute, documentate e ammissibili secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e dagli atti della procedura.
Restano distinti e aggiuntivi rispetto alle risorse pubbliche di cui al presente articolo gli apporti a titolo di compartecipazione posti a carico dell'Ente del Terzo Settore partner e indicati nel Progetto definitivo e nel relativo piano economico-finanziario.

Art 3. DURATA

La presente Convenzione ha durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività, formalizzata secondo quanto previsto dagli atti della procedura.
Eventuali proroghe o estensioni della durata del progetto potranno essere disposte esclusivamente in presenza di specifiche disposizioni o autorizzazioni della Regione Lazio relative all'utilizzo delle risorse finanziarie e saranno formalizzate dall'Amministrazione Procedente mediante apposito atto.
In caso di proroga o estensione del progetto, l'Amministrazione Procedente potrà procedere, ove necessario, alla riapertura del Tavolo di co-progettazione per la definizione condivisa delle eventuali modifiche o integrazioni alle attività, alla relativa programmazione e al piano economico-finanziario, nel rispetto delle finalità della procedura e delle risorse disponibili.

Art 4. BUDGET DI PROGETTO

Il budget complessivo del progetto è costituito dalle risorse pubbliche messe a disposizione dall'Amministrazione Procedente e dalle risorse aggiuntive apportate dall'Ente del Terzo Settore partner a titolo di compartecipazione, secondo quanto definito nel Progetto definitivo e nel relativo piano economico-finanziario.
L'Ente del Terzo Settore partner assicura l'apporto delle risorse aggiuntive indicate nella propria proposta progettuale e successivamente definite nel Progetto definitivo, secondo la natura, la consistenza, le modalità e i tempi ivi previsti.
Le risorse aggiuntive dell'Ente del Terzo Settore partner possono essere costituite, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale e dal Progetto definitivo, da risorse economiche, umane, strumentali, immobiliari, mobili o da altre risorse direttamente connesse alla realizzazione delle attività.
Le risorse pubbliche messe a disposizione dall'Amministrazione Procedente sono riconoscibili nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente Convenzione, dal Progetto definitivo e dal relativo piano economico-finanziario, a fronte delle spese effettivamente sostenute, documentate e ammissibili.
La valorizzazione delle risorse apportate dall'Ente del Terzo Settore partner a titolo di compartecipazione dovrà essere effettuata secondo criteri oggettivi e verificabili e non potrà comprendere spese già ricomprese tra quelle oggetto di rimborso a carico delle risorse pubbliche.

Eventuali rimodulazioni del budget di progetto potranno essere effettuate esclusivamente secondo le modalità previste dagli atti della procedura e previa approvazione dell'Amministrazione Procedente, nel rispetto delle finalità del progetto e delle risorse complessivamente disponibili.
In caso di riduzione delle risorse pubbliche per fatti non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Procedente, le Parti procederanno, ove necessario, alla verifica e alla conseguente rimodulazione condivisa delle attività e del relativo piano economico-finanziario, nell'ambito del Tavolo di co-progettazione.

Art 5. RISORSE UMANE ADIBITE ALLE ATTIVITA' DI PROGETTO

L'Ente del Terzo Settore partner, per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, si impegna a garantire le figure professionali e le relative competenze previste dal Progetto definitivo, come definito nell'ambito del Tavolo di co-progettazione.
L'Ente del Terzo Settore partner realizza le attività di propria competenza mediante idonea organizzazione e con personale in possesso dei requisiti professionali e tecnici previsti dal Progetto definitivo e dalla normativa vigente. Prima dell'avvio delle attività, l'Ente trasmette all'Amministrazione Procedente l'elenco del personale impiegato, con l'indicazione della qualifica, del livello contrattuale, dei requisiti professionali posseduti e, ove previsto, del curriculum vitae. L'elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di variazioni.
Ogni sostituzione del personale dovrà essere effettuata con risorse aventi qualificazione e competenze almeno equivalenti a quelle previste dal Progetto definitivo e dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Procedente.
L'Ente del Terzo Settore partner è tenuto ad impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro, fatto salvo il ricorso a personale volontario nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, applicando ai lavoratori dipendenti e ai soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e dagli eventuali accordi integrativi territoriali applicabili.
L'Ente del Terzo Settore partner provvede all'osservanza e all'applicazione di tutte le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.
Il personale impiegato dall'Ente del Terzo Settore partner opera sotto la responsabilità organizzativa e gestionale dell'Ente medesimo.
Il Responsabile di progetto individuato dall'Ente del Terzo Settore partner costituisce il referente operativo per i rapporti con l'Amministrazione Procedente e assicura il necessario raccordo in ordine all'organizzazione e allo svolgimento delle attività previste dal Progetto definitivo.

Art 6. RISORSE STRUMENTALI

L'Ente del Terzo Settore partner si impegna a mettere a disposizione le risorse strumentali necessarie alla realizzazione delle attività di propria competenza, come indicate nella Proposta progettuale e definite nel Progetto definitivo.
Le risorse strumentali apportate dall'Ente del Terzo Settore partner a titolo di compartecipazione saranno quelle espressamente individuate nel Progetto definitivo e nel relativo piano economico-finanziario e dovranno essere ulteriori rispetto alle risorse finanziate dall'Amministrazione Procedente.
Tutte le risorse strumentali utilizzate per la realizzazione delle attività dovranno essere conformi alla normativa vigente e idonee all'uso cui sono destinate.

L'Ente del Terzo Settore partner garantisce la disponibilità, la funzionalità e la manutenzione delle risorse strumentali di propria competenza necessarie allo svolgimento delle attività, assumendo a proprio carico gli eventuali oneri connessi, secondo quanto previsto dal Progetto definitivo.

Art 7. GARANZIE ED ASSICURAZIONI

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, l'Ente attuatore partner ha prestato la seguente garanzia fideiussoria, secondo le condizioni previste dall'Avviso Pubblico:

- Compagnia _____
- Nr. _____
- Decorrenza _____
- Scadenza _____

Il partner provvede alla copertura assicurativa prevista dalla normativa vigente per il personale, i soci, i collaboratori e i volontari impiegati, a qualunque titolo, nelle attività oggetto della presente Convenzione.

L'Ente partner è responsabile civilmente e penalmente dei danni eventualmente cagionati a persone o cose in relazione allo svolgimento delle attività di propria competenza, fatti salvi i casi di responsabilità imputabili all'Amministrazione Procedente o a terzi.

A garanzia dei rischi connessi allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Ente del Terzo Settore partner ha prodotto le seguenti coperture assicurative, che dovranno rimanere valide per tutta la durata della Convenzione:

a) Polizza RCT – Responsabilità Civile verso Terzi

- Compagnia assicuratrice _____
- Polizza n. _____
- Decorrenza _____
- Scadenza _____
- Massimale per sinistro _____

b) Polizza RCO – Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera, ove prevista dalla natura del rapporto assicurativo e dalle disposizioni dell'Avviso

- Compagnia assicuratrice _____
- Polizza n. _____
- Decorrenza _____
- Scadenza _____
- Massimale per sinistro _____

L'Ente del Terzo Settore partner si impegna a mantenere in vigore le suddette coperture per tutta la durata della Convenzione e a trasmettere tempestivamente all'Amministrazione Procedente copia delle eventuali quietanze, rinnovi, appendici o modifiche delle polizze.

Il Comune di Civitavecchia è considerato "terzo" ai fini della copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi.

La mancata validità delle coperture assicurative richieste costituisce inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

Art 8. RISORSE DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'importo complessivo massimo delle risorse pubbliche messe a disposizione dall'Amministrazione Procedente per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione è pari a € 299.326,02, salvo eventuali ulteriori risorse o proroghe autorizzate dalla Regione Lazio, secondo quanto previsto dagli atti della procedura e dalla presente Convenzione.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo alla presente procedura è: _____.
Le risorse sono riconosciute all'Ente del Terzo Settore partner a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate, quietanzate e ammissibili, nei limiti del budget approvato e secondo quanto previsto dal Progetto definitivo e dal relativo piano economico-finanziario.
Il rimborso delle spese sarà effettuato con cadenza mensile, previa presentazione da parte dell'Ente del Terzo Settore partner di apposita richiesta di rimborso corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa delle attività svolte nel periodo di riferimento, sottoscritta dal legale rappresentante o dal responsabile di progetto;
b) dichiarazione contenente l'elenco dettagliato delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, sottoscritta dal legale rappresentante;
c) copia di tutti i documenti attestanti il sostenimento delle spese (esempio: buste paga; quietanza di pagamento; F24 quietanzato di versamenti contributivi (INPS, INAIL, ecc.), F24 quietanzato di versamenti ritenute fiscali (IRPEF, IRAP, ecc.) e relativo prospetto riepilogativo della formazione di tali oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al personale dedicato; fatture e quietanze delle spese dirette sostenute;
d) ogni ulteriore documentazione necessaria ai fini della verifica della corretta imputazione delle spese al progetto e della loro ammissibilità.

Per ogni risorsa umana coinvolta nelle attività (sia come risorsa minima che risorsa apportata a titolo aggiuntivo) certificazione del costo orario del lavoro sottoscritta dal Consulente del Lavoro e dal Legale rappresentante dell'ETS.
L'Amministrazione Procedente procederà alla verifica della documentazione prodotta e dell'effettiva realizzazione delle attività rendicontate prima di procedere al rimborso.
Non saranno riconosciute le spese che risultino non ammissibili, non sufficientemente documentate, non quietanzate, non coerenti con il Progetto definitivo o non correttamente imputabili alle attività oggetto della presente Convenzione.
Le risorse aggiuntive apportate dall'Ente del Terzo Settore partner a titolo di compartecipazione non costituiscono spese rimborsabili a carico delle risorse pubbliche e dovranno essere rendicontate e valorizzate secondo quanto previsto dal Progetto definitivo e dal relativo piano economico-finanziario.
Il rimborso delle spese non determina in alcun caso la corresponsione all'Ente partner di un corrispettivo o di un margine di remunerazione, essendo le risorse pubbliche destinate esclusivamente alla copertura delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività co-progettate.
L'Ente Attuatore con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato _____, avente le seguenti coordinate: _____.

Art 9. DIVIETO DI CESSIONE

È vietato cedere, anche parzialmente, la presente Convenzione, i relativi crediti e fatture, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Civitavecchia.

È fatto divieto di trasferire totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato individuati in sede di candidatura, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Resta fermo che i soggetti componenti un'eventuale composizione plurisoggettiva individuata in sede di candidatura costituiscono parte integrante del soggetto partner e sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

Qualsiasi modifica della composizione del soggetto partner o sostituzione dei soggetti che lo compongono dovrà essere preventivamente comunicata e autorizzata dall'Amministrazione Procedente, nei casi e secondo le modalità consentiti dalla normativa vigente e dagli atti della procedura.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente Attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Civitavecchia le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art 10. VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Civitavecchia, in qualità di Amministrazione Procedente, assicura il monitoraggio, la verifica e il controllo della corretta realizzazione delle attività previste dal Progetto definitivo e dalla presente Convenzione, anche attraverso verifiche periodiche sullo stato di attuazione degli interventi e sul conseguimento degli obiettivi previsti.

L'Ente del Terzo Settore partner è tenuto a fornire all'Amministrazione Procedente tutte le informazioni, i dati e la documentazione necessari per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, verifica e controllo, nonché a consentire, ove necessario, l'accesso ai documenti e ai luoghi interessati dalle attività.

Le verifiche potranno riguardare, in particolare:

- la corretta realizzazione delle attività previste dal Progetto definitivo;
- il rispetto degli obiettivi e dei risultati attesi;
- l'impiego delle risorse umane e strumentali previste;
- l'utilizzo delle risorse pubbliche e la relativa documentazione di spesa;
- l'effettiva realizzazione e valorizzazione delle risorse apportate dall'ETS a titolo di compartecipazione;
- il rispetto degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Qualora dalle attività di verifica emergano criticità o la necessità di apportare modifiche alle attività co-progettate, le Parti si confronteranno nell'ambito del Tavolo di co-progettazione, ove necessario, al fine di individuare le soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi del progetto, nel rispetto delle finalità della procedura e delle risorse disponibili.

Le modifiche alle attività che comportino variazioni sostanziali del Progetto definitivo o del relativo piano economico-finanziario dovranno essere formalizzate secondo le modalità previste dalla presente Convenzione e dagli atti della procedura.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione Procedente di adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti agli esiti delle verifiche e dei controlli, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della presente Convenzione.

Art 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'Ente Attuatore partner assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente Convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Civitavecchia.

Responsabile del Trattamento per l'Ente attuatore partner è _____.

L'Ente Attuatore partner:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento delle Attività sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente disciplina anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto a categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati;
- si impegna a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti inerenti alla presente Convenzione;
- i impegna a nominare i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- si impegna a comunicare al Comune di Civitavecchia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegna a nominare ed indicare una persona fisica referente per la protezione dei dati personali;
- si impegna a relazionare con cadenza annuale sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune di Civitavecchia in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- consente l'accesso al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art 12. INADEMPIENZE E PENALI

Qualora, in sede di verifica e controllo, siano accertati ritardi, inesattezze, irregolarità o violazioni degli obblighi assunti dall'Ente del Terzo Settore partner con la presente Convenzione, l'Amministrazione Procedente procederà alla contestazione degli addebiti secondo quanto previsto dal presente articolo.

Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione della Convenzione, potranno essere applicate le seguenti penali:

- mancato avvio delle attività entro la data prevista dal Progetto definitivo: € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
- impiego di personale privo dei titoli, requisiti o qualificazioni professionali previsti dal Progetto definitivo: € 150,00 per ogni operatore e per ogni giorno di impiego non conforme;

- mancata sostituzione del personale assente, ove la sostituzione sia necessaria ai fini della regolare realizzazione delle attività: € 150,00 per ogni giorno di mancata sostituzione e per ciascun operatore;
- mancata realizzazione delle attività previste per un'intera giornata, ove non giustificata da cause di forza maggiore o da cause non imputabili all'Ente del Terzo Settore partner: € 500,00 per ogni giornata di mancata realizzazione;
- sostituzione del personale con operatori privi dei requisiti professionali previsti dal Progetto definitivo: € 150,00 per ogni operatore e per ogni giorno di impiego non conforme;
- mancata sostituzione, entro il termine assegnato dall'Amministrazione Procedente, di personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle attività: € 200,00 per ogni operatore e per ogni giorno di ritardo successivo al termine assegnato.

Le penali sono applicate in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Procedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione scritta dell'inadempimento all'Ente del Terzo Settore partner, trasmessa a mezzo PEC, con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, salvo i casi di particolare urgenza nei quali sia necessario intervenire immediatamente per garantire la continuità e la sicurezza delle attività.
L'Amministrazione Procedente, valutate le controdeduzioni eventualmente presentate, procede all'applicazione della penale con apposito provvedimento, dandone comunicazione all'Ente del Terzo Settore partner.
Le penali potranno essere recuperate mediante compensazione con le somme eventualmente dovute dall'Amministrazione Procedente a titolo di rimborso delle spese ammissibili, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al recupero delle somme dovute con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.
L'applicazione delle penali non esclude l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dalla presente Convenzione, ivi compresa la risoluzione nei casi di grave o reiterato inadempimento.

Art 13. RISOLUZIONE

La presente Convenzione può essere risolta dalle Parti ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile in caso di grave inadempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, previa contestazione dell'inadempimento e assegnazione di un termine di 15 giorni, mediante PEC, per adempiere o presentare eventuali controdeduzioni, salvo i casi in cui, per la gravità dell'inadempimento o per la natura dell'obbligo violato, non sia possibile procedere alla diffida ad adempiere.
In caso di risoluzione imputabile all'Ente del Terzo Settore partner, l'Amministrazione Procedente procederà al rimborso delle sole spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate fino alla data di efficacia della risoluzione, fatti salvi il recupero delle somme eventualmente non dovute e il risarcimento dell'eventuale danno.
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausole risolutive espresse, con facoltà dell'Amministrazione Procedente di dichiarare, mediante PEC, di volersi avvalere della presente clausola:

- la perdita dei requisiti di partecipazione previsti dall'Avviso, ove non ricorrano i presupposti per la regolarizzazione o il mantenimento del rapporto previsti dalla normativa vigente;

- la messa in liquidazione dell'Ente del Terzo Settore partner o l'avvio di procedure concorsuali, ove incompatibili con la prosecuzione delle attività;
- la cessione della presente Convenzione o dei relativi crediti in violazione dell'art. 9;
- l'interruzione ingiustificata delle attività oggetto della Convenzione;
- la realizzazione delle attività in difformità sostanziale e non sanabile rispetto al Progetto definitivo;
- l'accertata commissione di frode o di gravi irregolarità nella gestione e nella rendicontazione delle risorse pubbliche;
- gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi in materia di lavoro, previdenza, assistenza e applicazione del CCNL applicabile;
- il mancato mantenimento delle coperture assicurative richieste dalla presente Convenzione e dall'Avviso;
- il grave o reiterato mancato assolvimento degli obblighi relativi alla protezione dei dati personali, ove tale violazione sia imputabile all'Ente del Terzo Settore partner;
- il mancato apporto delle risorse aggiuntive a titolo di compartecipazione espressamente previste nel Progetto definitivo, ove l'inadempimento sia grave e non sanato entro il termine assegnato dall'Amministrazione Procedente.

Nelle suddette ipotesi, la Convenzione si intende risolta dalla data indicata nella comunicazione con la quale l'Amministrazione Procedente dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

La risoluzione della Convenzione non pregiudica il diritto dell'Amministrazione Procedente al recupero delle somme eventualmente indebitamente percepite, all'applicazione delle penali previste dall'art. 12, ove ne ricorrano i presupposti, e al risarcimento dell'eventuale danno.

Art 14. RINVII NORMATIVI

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del Codice civile e delle ulteriori disposizioni normative vigenti e applicabili alla procedura di co-progettazione, nonché quanto previsto dagli atti della procedura richiamati nelle premesse e allegati alla presente Convenzione.

Art 15. CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, non definibile in via bonaria tra le Parti, è competente l'Autorità giudiziaria secondo le disposizioni di legge e in relazione alla giurisdizione applicabile.

Art 16. REGISTRAZIONE

La presente Convenzione sarà registrata nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con oneri a carico del soggetto tenuto al relativo adempimento ai sensi della normativa medesima.

Art 17. ALLEGATI

Sono allegati alla presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti atti e documenti:

- il Progetto definitivo risultante dal Tavolo di co-progettazione;

- la Proposta progettuale presentata dal soggetto partner individuato all'esito della procedura;
- il verbale conclusivo del Tavolo di co-progettazione;
- il piano economico-finanziario definitivo;
- la documentazione relativa alle risorse aggiuntive apportate dall'Ente del Terzo Settore partner a titolo di compartecipazione, ove contenuta in documento separato;
- l'atto di designazione dell'Ente del Terzo Settore partner quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679;
- le polizze assicurative previste dall'Avviso e dalla presente Convenzione;
- ogni ulteriore documento espressamente richiamato nella presente Convenzione e destinato a costituirne parte integrante e sostanziale.

FIRME

Per il Comune di Civitavecchia

_____

Per _____

_____